

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 31 DEL 07/06/2017

OGGETTO: "AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE" E "RISCOSSIONE SICILIA SPA": AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016 CONVERTITO IN LEGGE N. 225 DEL 1 DICEMBRE 2016, DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE PER DIRITTO ANNUALE, RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE ED INTERESSI E PER SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI ORDINANZE INGIUNTIVE ADOTTATE AI SENSI DELLA LEGGE N.689/1991 E RECUPERO SPESE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente prende la parola e ricorda ai colleghi che:

- l'art. 1 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 stabilisce, a decorrere dal primo di luglio 2017, la soppressione di Equitalia.

- dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale sarà svolto da un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione" - con sede in Roma in via Giuseppe Grezar n. 14 Cap 00142 e Codice Fiscale 13756881002 - che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte;

Il Presidente passa quindi la parola al Segretario generale, Dr. Roberto Camisi, il quale chiarisce che:

- per gli effetti della normativa richiamata, il nuovo soggetto "Agenzia delle entrate – Riscossione":

- assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titoli I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973;
- può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009;

Il Segretario Generale continua la sua esposizione precisando che:

- l'elenco delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come da comunicato dell'Istituto nazionale di statistica del 30 settembre 2016, comprende anche le Camere di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

- ai sensi dell'articolo 2 del citato D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, le Amministrazioni locali previste dall'art. 1 comma 3 del medesimo decreto, a decorrere dal 1 luglio 2017, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;

- il soggetto preposto alla riscossione nazionale sarà dunque dal primo di luglio 2017 "Agenzia delle entrate – Riscossione" per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate fuori della regione Sicilia, mentre continuerà ad essere Riscossione Sicilia SpA per quelli relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Sicilia

Il Segretario richiama in particolare sull'argomento la comunicazione di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, al protocollo camerale n. 9930 del 29 maggio 2017, in cui è stabilito:

- che le amministrazioni locali interessate ad affidare, per gli ambiti di rispettiva competenza, la riscossione delle proprie entrate tributarie o patrimoniali ad "Agenzia delle entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia Spa dovranno adottare apposita delibera, in assenza della quale, successivamente al 30 giugno 2017, non sarà possibile inviare minute di ruolo né al soggetto che subentrerà ad Equitalia SpA, né a Riscossione Sicilia SpA, neppure da parte delle Amministrazioni che fino ad oggi hanno fatto ricorso ai due soggetti preposti alla riscossione nazionale.

- che dopo il primo di luglio 2017, all'atto di affidamento del carico in riscossione, ciascuna amministrazione sarà tenuta a dichiarare a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla normativa; b) che la tipologia di entrate a ruolo è conforme al contenuto della apposita delibera;

- che la suddetta dichiarazione verrà riportata sui frontespizi dei ruoli;

Il Segretario Generale conclude quindi:

- per la necessità di procedere ad affidare, a far data dal 1 luglio 2017, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad "Agenzia delle entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia Spa la riscossione delle entrate camerali in riscossione coattiva ed in particolare:

- diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge n. 580 del 1993 e s.m.i, relative sanzioni amministrative tributarie ed interessi;
- sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di ordinanze ingiuntive adottate per le materie di competenza della Cciaa ai sensi della Legge n. 689/81 e relativo recupero spese;

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto introdotto dal Presidente e dettagliatamente esposto dal Segretario Generale;

- visto il combinato disposto dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito il Legge n. 225 del 1 dicembre 2016;

- condivisa la necessità di affidare, ai sensi delle disposizioni in parola, a far data dal 1 luglio 2017, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad "Agenzia delle entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia Spa la riscossione delle entrate entrate camerali in riscossione coattiva ed in particolare:

- diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge n. 580 del 1993 e s.m.i, relative sanzioni amministrative tributarie ed interessi;
- sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di ordinanze ingiuntive adottate per le materie di competenza della Cciaa ai sensi della Legge n. 689/81 e relativo recupero spese;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di affidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito il Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, a far data dal 1 luglio 2017, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad "Agenzia delle entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia Spa la riscossione delle entrate entrate camerali in riscossione coattiva ed in particolare:

- diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge n. 580 del 1993 e s.m.i, relative sanzioni amministrative tributarie ed interessi;

- sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di ordinanze ingiuntive adottate per le materie di competenza della Cciaa ai sensi della Legge n. 689/81 e relativo recupero spese.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli